



Comune di Tenero-Contra

Via Stazione 7
6598 Tenero


Telefono: 091 735 16 50
www.tenero-contra.ch
municipio@tenero-contra.ch

Tenero, 14 novembre 2022
Risoluzione municipale: 826 del 14 novembre 2022

Municipio di Tenero-Contra

MESSAGGIO MUNICIPALE 19 DEL 2022

Nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico



Commissione competente:

- *Petizioni e legislazione.*

Stimate Consigliere,
Stimati Consiglieri,

con il presente Messaggio municipale trasmettiamo alla vostra attenzione, per esame e approvazione, il nuovo Regolamento comunale per la videosorveglianza del demanio pubblico del nostro Comune.

PREMESSA

Il Municipio ha coinvolto il Consiglio comunale, sulla videosorveglianza, per la prima volta durante la seduta del 17 dicembre 2012. Il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Tenero-Contra è entrato quindi in vigore, dopo approvazione da parte dell'Autorità cantonale, nel 2013.

INTRODUZIONE

Il Regolamento in vigore non si discosta in modo significativamente importante dal nuovo modello, in esame con il presente Messaggio municipale al Legislativo. Nel frattempo, tuttavia, il tema della videosorveglianza e l'uso che si fa dei mezzi di ripresa e registrazione si è notevolmente diversificato. A seguito di numerosi aggiornamenti e prassi adottati dai singoli Comuni, il Cantone, attraverso l'Ufficio cantonale della protezione dei dati, ha deciso di proporre un modello standardizzato, che il nostro Comune intende dunque adottare per conformarsi alla situazione degli altri Enti locali.

La videosorveglianza pubblica è ha lo scopo di vigilare su un luogo o un bene amministrativo pubblico a distanza, con apparecchi in grado di raccogliere immagini e suoni e di trasmetterli a una centrale di sorveglianza per visione in tempo reale (ad esempio, videosorveglianza osservativa del traffico), oppure per registrazione a fini dissuasivo-repressivi. Negli ultimi tempi, la videosorveglianza e il controllo del cittadino sul demanio pubblico sono passati dal presidio elettronico fisso del demanio pubblico per la sorveglianza dissuasiva a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico e per la sorveglianza osservativa del traffico, a un insieme di applicazioni, tecnicamente molto performanti e con molteplici finalità, quali l'identificazione, l'inseguimento e il tracciamento, anche in tempo reale, di persone, facce, sagome, colori o targhe di veicoli. Tecnicamente, i dati personali raccolti possono inoltre essere facilmente interfacciati con i dati elaborati in altre banche dati, creando così i presupposti per l'elaborazione di profili biometrici. Più precisamente, a seconda dei modelli di videocamera, le moderne tecnologie di videosorveglianza si distinguono attraverso una serie di caratteristiche, tra le quali:

- a) alta risoluzione, accuratezza e qualità d'immagine, anche in condizioni di scarsa luminosità;
- b) elevato fattore di ingrandimento d'immagine (zoom);
- c) capacità di rilevamento o individuazione facciale, di forme, colori, targhe di veicoli o altro;
- d) registrazione audio;
- e) abilità di roteazione del campo visivo in tutte le direzioni;

Queste applicazioni sollevano questioni di ordine legale e costituzionale e l'attuale quadro legale non offre la necessaria chiarezza giuridica per il loro impiego da parte dei Comuni. Per questo motivo, al momento i tipi di videosorveglianza comunale ritenuti leciti per i Comuni alla luce del diritto positivo (che comprende le norme che ogni cittadino deve rispettare all'interno di uno Stato, evitando di incorrere in sanzioni) sono:

- videosorveglianza dissuasiva (o preventiva-repressiva);
- videosorveglianza osservativa del traffico.

QUADRO LEGALE

La videosorveglianza costituisce un'elaborazione sistematica di dati personali potenzialmente meritevoli di particolare protezione (art. 4 cpv. 2 e 4 LPDP). I dati personali possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una base legale. Se i dati sono meritevoli di particolare

protezione, la base legale deve essere di rango formale (art. 6 cpv. 1 LPDP). La base legale deve prevedere, tra l'altro, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata della conservazione dei dati e le misure di sicurezza (art. 6 cpv. 3 LPDP).

Il Comune può legiferare in materia di videosorveglianza entro i limiti posti dalla Costituzione e dalle leggi (art. 16 cpv. 2 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino), in particolare dagli art. 107 LOC e dall'Allegato 2 del Regolamento LCPol (R LCPol, art. 2) riguardanti i compiti di polizia comunale.

CONCLUSIONI

Considerato che non si segnalano modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, preso altresì atto che l'uso della videosorveglianza comunale viene fatto in prevalenza per il controllo del corretto smaltimento dei rifiuti, il Municipio vi invita a risolvere:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

- 1. È approvato il nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico di Tenero-Contra;**
- 2. Il Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, riservata la ratifica dell'Autorità cantonale ai sensi dell'art. 188 LOC;**
- 3. Il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Tenero-Contra, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 17 dicembre 2012, è abrogato;**

Con ossequio.


PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA

Il Sindaco: Il Segretario:

f.to Marco Radaelli f.to Nicola Maggetti

Allegati: Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico (nuovo);
Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale (in vigore).

**COMUNE DI
TENERO-CONTRA**



**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL
DEMANIO PUBBLICO**

INDICE

Art. 1	Campo di applicazione	2
Art. 2	Definizione	2
Art. 3	Scopo della videosorveglianza	3
Art. 4	Modalità di videosorveglianza	3
Art. 5	Principi	3
Art. 6	Trasmissione di dati a terzi.....	3
Art. 7	Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini	3
Art. 8	Organo responsabile	3
Art. 9	Entrata in vigore e abrogazione.....	4



Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico (del 1° gennaio 2023)

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI TENERO-CONTRA

visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

d e c r e t a:

Art. 1 Campo di applicazione

¹Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Tenero-Contra, eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

²Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente Regolamento, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo Regolamento d'applicazione (RLPDP).

Art. 2 Definizione

a) Videosorveglianza dissuasiva

¹Con la videosorveglianza dissuasiva si intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

²La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b) Videosorveglianza osservativa

¹Con la videosorveglianza osservativa si intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

²La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 3 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia comunale.

Art. 4 Modalità di videosorveglianza

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nella modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 5 Principi

¹Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

²La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente Regolamento.

⁴Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 6 Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 7 giorni.

²È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 8 Organo responsabile

¹Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

²Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 9 Entrata in vigore e abrogazione

¹Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022 previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

²Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Tenero-Contra del 17 dicembre 2012.

Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Tenero-Contra

(In applicazione degli art. 186, 42 cpv. 2, 13 cpv. 1 lett. a) LOC, e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987)

Art. 1 – oggetto e scopo

¹Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Tenero-Contra, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.

²Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 2 – utilizzazione e principi

¹Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

²Gli spazi privati possono essere oggetto di videosorveglianza secondo il presente Regolamento unicamente se adibiti ad uso pubblico.

Art. 3 – responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

Art. 4 – informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 5 – registrazione

¹Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore.

²Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 6.

Art. 6 – trasmissione dei dati a terzi

¹Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.

²Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Tenero-Contra, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta

delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.

³I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 7 – protezione dei dati

¹Il Municipio, e per esso le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

²Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 8 - entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.